

## LA PUBBLICITÀ LEGALE DEI REGISTRI DELLE IMPRESE PREVALE SUL DIRITTO ALL'OBLIO DEI DATI PERSONALI IVI INSERITI

di **ADELE BERTI SUMAN**

*Nota a sentenza del 21 luglio 2017*

ISSN 2420-9651

*CORTE GIUST. UE - sez. II -9 marzo 2017, C-398/15 - La Corte di Giustizia dell'Unione Europea torna a pronunciarsi sul tema del diritto all'oblio in un caso concernente la richiesta da parte di un amministratore unico e liquidatore di una società, poi dichiarata fallita, di cancellazione dei propri dati dal registro delle imprese, in quanto considerati lesivi della propria "immagine". I giudici ritengono che la finalità di certezza del diritto propria del sistema di pubblicità dei registri imponga che i dati siano accessibili a chiunque e per un periodo di tempo indeterminato.*

[CORTE GIUST. UE - sez. II -9 marzo 2017, C-398/15](#)

*La Corte di Giustizia dell'Unione Europea torna a pronunciarsi sul tema del diritto all'oblio in un caso concernente la richiesta da parte di un amministratore unico e liquidatore di una società, poi dichiarata fallita, di cancellazione dei propri dati dal registro delle imprese, in quanto considerati lesivi della propria "immagine". I giudici ritengono che la finalità di certezza del diritto propria del sistema di pubblicità dei registri imponga che i dati siano accessibili a chiunque e per un periodo di tempo indeterminato.*

**IL CASO** - Con sentenza del [9 marzo 2017, causa C-398/15, la Corte UE](#) ha nuovamente affrontato il tema del diritto all'oblio, nel particolare contesto della pubblicità legale delle informazioni relative alle società contenute nei registri delle imprese, in un caso concernente la richiesta, da parte di un privato cittadino, di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei propri dati personali inseriti nei pubblici registri.

La sentenza è stata resa in risposta ad una ordinanza di rinvio da parte della Corte di Cassazione, I Sez. Civile, che aveva sollevato due questioni pregiudiziali inerenti la prevalenza o meno del diritto del singolo all'oblio dei propri dati personali rispetto alla pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese.

Tale domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta nell'ambito di una controversia sorta tra il sig. S.M. e la Camera di Commercio di Lecce, a seguito del diniego di quest'ultima di procedere alla cancellazione di taluni dati personali relativi a S.M. dal registro delle imprese.

S.M., rivestendo, al momento dell'instaurazione del giudizio, la carica di amministratore unico di una società di costruzioni, lamentava che le unità immobiliari costruite non avevano ricevuto offerte di acquisto in quanto, a causa del regime di pubblicità del registro delle imprese, era possibile risalire al fatto che egli era stato amministratore unico e liquidatore di una società assoggettata a procedura di fallimento e poi cancellata dal registro stesso.

L'attore si doleva che tali dati erano stati liberamente trattati da una società di informazione professionale, e che tale trattamento fosse illegittimo, in quanto fonte di nocimento per la propria immagine. Pertanto, conveniva in giudizio la Camera di

Commercio, chiedendo la condanna alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima o al blocco dei suddetti dati, nonché al risarcimento del danno all'immagine.

Il Tribunale accoglieva la domanda, ordinando alla Camera di Commercio di provvedere alla trasformazione in forma anonima dei dati indicati e condannandola al risarcimento del danno all'immagine. Contro tale sentenza, la Camera di Commercio proponeva ricorso per Cassazione, ove i giudici sollevavano le suddette questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte UE.

**LE QUESTIONI GIURIDICHE E LA SOLUZIONE** – La Corte UE torna ad occuparsi della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ponendosi il problema del riconoscimento di un “diritto all'oblio” dei dati contenuti nei registri delle imprese.

Come noto, il diritto all'oblio è il diritto di ogni soggetto ad ottenere la cancellazione dei propri dati personali resi pubblici, qualora li consideri nocivi o contrari ai propri interessi. Si tratta di un “diritto di nuova generazione”, che ha cominciato ad interessare giudici e giuristi negli ultimi anni e che ha animato il dibattito pubblico soprattutto a seguito della nota decisione sul caso *Google Spain*. Dapprima riconosciuto in ambito giurisprudenziale, il diritto all'oblio è ora disciplinato all'[art. 17 del nuovo Regolamento \(UE\) 2016/679](#), il quale sarà operativo negli Stati membri dal 25 maggio 2018.

La Corte Ue anzitutto constata che le indicazioni relative alle generalità dei “soggetti-organi di società” inserite nei registri, in quanto informazioni concernenti persone fisiche identificate e identificabili, costituiscono “*dati personali*”, ai sensi dell'art. 2, lett. a), dir. citata. In secondo luogo, si riconosce che l'autorità incaricata della tenuta del registro (la Camera di Commercio) trascrivendo e conservando dette informazioni nel registro, nonché comunicandole, se del caso, a terzi, su richiesta, effettua un “*trattamento dei dati personali*”, per il quale essa è “*responsabile*”, secondo le definizioni contenute nell'art. 2, lett. b) e d), dir. citata.

Si passa poi ad analizzare le caratteristiche e le finalità del sistema dei registri delle imprese. Essi, come noto, hanno la funzione di garantire la certezza del diritto necessaria ai fini degli scambi sul mercato comune, mediante la messa a disposizione trasparente di informazioni giuridicamente attendibili e rilevanti relativi alle società ed alle imprese, ai loro organi, ai soggetti legittimati ad obbligare ed a rappresentare un ente collettivo, ai fini delle determinazioni dei contraenti e degli effetti degli atti

giuridici.

Nel nostro ordinamento, il sistema dei registri è largamente utilizzato. Esistono registri che riguardano fatti relativi alle persone (es. anagrafe), ai beni immobili (es. registro immobiliare), a date categorie di beni mobili (es. registro automobilistico), di beni immateriali (es. registro della proprietà industriale), all'attività economica organizzata (es. registro delle imprese). Ogni pubblico registro realizza uno scopo fondamentale, ossia quello di sicurezza giuridica, intesa come conoscibilità di informazioni essenziali per la tutela dei traffici economici. Nello specifico, i registri delle imprese, oltre che strumento di informazione economica, assolvono anche il compito di strumento di pubblicità legale degli atti in essi iscritti, con lo scopo di rendere effettivo il diritto dei terzi alla certezza dei rapporti economici ed alla trasparenza degli assetti imprenditoriali.

L'attività di raccolta dei dati relativi ad imprese effettuata dalle Camere di Commercio risponde dunque ad un *obbligo legale*, risultante dagli [artt. 2 e 3 della direttiva 68/151/CEE](#), in quanto mira a creare una fonte di informazione attendibile ed ad assicurare in tal modo la certezza del diritto necessaria alla tutela dei terzi e, più in generale, il buon funzionamento del mercato.

La Corte UE ritiene che l'interesse alla tutela dei terzi, quale specifica espressione della certezza giuridica e lealtà dei commerci, possa giustificare una limitazione all'esercizio del diritto fondamentale di tutela dei dati personali contenuti nei registri delle imprese. Pertanto, risulta impossibile identificare un termine univoco, a far data dallo scioglimento di una società, allo spirare del quale non sarebbe più necessaria l'iscrizione nel registro e la pubblicità dei dati citati.

Tra le diverse argomentazioni a favore dell'impossibilità di tale determinazione, si osserva che i termini di prescrizione previsti dall'ordinamento nazionale comportano che la responsabilità degli organi delle società di capitali, compresi gli amministratori ed i liquidatori, può perdurare nel tempo anche entro lunghi termini dopo lo scioglimento della società. Nello stesso senso, il regime dell'imprescrittibilità dell'azione di nullità fa sì che un soggetto che abbia stipulato un contratto con una società di capitali, sottoscritto da un soggetto carente dei relativi poteri, potrebbe, in ogni tempo, avere interesse ad accedere ai dati dei registri al fine di far valere la carenza dei poteri in capo al soggetto che lo aveva a suo tempo obbligato.

Non è dunque prevedibile, né misurabile, *ex ante* ed in astratto, il tempo in cui permane

l'esigenza di conoscere i dati che riguardano la società ed i suoi organi: spetta pertanto al giudice di rinvio valutare se, nel caso di specie, alla luce del lasso di tempo trascorso dallo scioglimento della società interessata, sussistano circostanze rilevanti ed eccezionali tali da giustificare una limitazione all'accesso di terzi ai dati contenuti nei pubblici registri.

**OSSERVAZIONI** - Nella pronuncia in commento, la Corte UE ha dovuto effettuare un bilanciamento tra l'interesse pubblico perseguito dal sistema di pubblicità dei registri delle imprese e i principi quali quello del rispetto della vita privata, della protezione dei dati personali e all'oblio. Nello specifico, ha ritenuto che non si possa prevedere, a priori, e sulla base di elementi misurabili, il tempo strettamente necessario affinché le informazioni debbano rimanere presenti nel registro delle imprese.

Si deve rilevare che la giurisprudenza europea non ha mai riconosciuto un diritto all'oblio “generalizzato”, quanto piuttosto una prevalenza dell'interesse alla cancellazione di determinate informazioni riguardanti uno specifico soggetto rispetto ad un contrastante interesse più generale. Nel caso di specie, l'originalità della pronuncia attiene al fatto che la controversia *de quo* concerne l'accessibilità a terzi dei dati conservati in un registro pubblico e la possibilità o meno, su richiesta della persona interessata, di una loro cancellazione (o trasformazione in forma anonima) decorso un congruo lasso di tempo dalla cessazione della attività della società cui si riferiscono.

Il procedimento principale e le questioni pregiudiziali sono dunque sostanzialmente diverse rispetto a quelle che hanno condotto alla citata decisione *Google Spain* ove, come noto, la Corte si era trovata a confrontare l'interesse alla tutela della riservatezza dei dati personali con un interesse generale “di mera curiosità” di conoscere determinate informazioni. Nella causa principale, non ci si riferisce al “soggetto persona-fisica”, in sé e per sé considerato, ma al “soggetto-organo di società di capitali”, che opera sul mercato in ragione dei suoi poteri. In tal senso, viene in rilievo la tutela della certezza del diritto, dei traffici, dei terzi e del mercato comune, garantita attraverso la pubblicità dei registri dell'impresa. I registri delle imprese poi, pur se pubblici, non sono rivolti al “grande pubblico” (come nel caso del motore Google) ma possono essere consultati solo su richiesta di soggetti in possesso di determinate credenziali di accesso e dietro corrispettivi determinati.

Inoltre, è interessante osservare che, nella controversia *de quo*, l'attore lamentava nei

fatti di causa che i propri dati personali riferiti alla società cessata, resi pubblici dal registro, erano stati trattati da una società di informazione professionale (la *Cerved Business Information* s.p.a.). All'origine della doglianza pare dunque essere non tanto la conoscibilità delle informazioni risultanti dal registro stesso, quanto piuttosto il trattamento dei dati a fini di informazione commerciale effettuato dalla società suddetta. La Corte Ue non si sofferma su tale questione, circoscrivendo, in via preliminare, il procedimento principale e le questioni pregiudiziali all'accessibilità a terzi e alla conservazione dei dati conservati nei registri, escludendo che si debba affrontare la diversa tematica del trattamento successivo di tali dati effettuato dalla società indicata. Sono evidenti i differenti scopi cui mirano i registri delle imprese e le società di informazione commerciale: mentre i primi, come detto, costituiscono una forma di pubblicità legale, prevista dalla legge al fine di assicurare tutela dei terzi e la sicurezza del mercato, le finalità delle seconde sono sostanzialmente diverse. Le banche dati hanno infatti come scopo unico quello di informazione commerciale, al fine di offrire un quadro delle attività, attuali e risalenti nel tempo, di un determinato soggetto, rispondendo a finalità di accertamento, da parte di soggetti terzi, della affidabilità commerciale del primo.

Nella ordinanza di rimessione, i giudici della Cassazione osservano in un *obiter dictum* come: «*sulla base della normativa europea ed interna, sembrerebbero, invero, individuabili periodi di tempo massimi di permanenza dei dati rispetto alle finalità perseguite unicamente ove trattati dai soggetti privati che utilizzano i medesimi a fini di informazione commerciale per così dire derivata e rielaborata, decorsi i quali determinati dati dovrebbero quindi essere consultabili solo nel registro delle imprese*». Pare quindi che la Cerved s.p.a., diversamente dall'autorità preposta alla tenuta dei registri, sarebbe invero tenuta a cancellare o trasformare in forma anonima le informazioni personali del richiedente, qualora non risulti più attuale l'interesse commerciale alla conoscenza delle stesse. Infatti, si potrebbe ritenere che il pregiudizio al soggetto derivi non tanto dalla conoscibilità, in sé e per sé considerata, dei propri dati resi pubblici dai registri, quanto piuttosto dalle modalità con le quali la società di *rating* riutilizzano tali dati.

Al riguardo, merita attenzione il fatto che tra le disposizioni previste dal nuovo “Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale”, entrato in vigore il 1° ottobre 2016, è previsto un diritto

all'oblio dei dati aventi ad oggetto procedure concorsuali che riguardino direttamente l'interessato, i quali potranno essere conservati dalle società di informazione commerciale per un periodo non superiore a 10 anni dall'apertura della procedura (art. 7, comma 2).

Inoltre, vi è ragione di dubitare che un eventuale esito positivo della domanda di cancellazione proposta dal Sig. S.M. contro la Camera di Commercio, sulla base della valutazione casistica effettuata dal giudice di rinvio, comporterebbe l'eliminazione di quei dati che sono stati diffusi dalla Cerved s.p.a., dal momento che dalle considerazioni svolte dalla Corte UE non si evince se, ed eventualmente perché e con quali modalità, i dati della società di informazione dovrebbero essere interessati da una ipotetica loro cancellazione dal registro delle imprese.

Se da un lato, dunque, appare chiaro che il sistema di pubblicità dei registri debba prevalere sul diritto all'oblio dei dati ivi inseriti, la questione delle modalità di utilizzo dei dati pubblici da parte delle società di informazione commerciale, nonché del rapporto tra le finalità da quest'ultime perseguite e tutela dei diritti fondamentali quali quello alla riservatezza e all'oblio, risulta ancora problematica e si auspica un intervento non solo del legislatore, ma anche dei giudici nazionali e della stessa Corte UE, al fine di dirimere tali nodi ancora irrisolti.

**RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI E BIBLIOGRAFICI** - La tematica concernente il diritto all'oblio è stata ampiamente trattata in dottrina, soprattutto all'indomani della nota sentenza Corte Giust. Ue, *Google Spain*,<sup>13</sup> maggio 2014, C-131/12 in *Foro it.* 2014, IV, 295. Al riguardo, si rimanda, tra gli altri a G. RESTA-V.Z. ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2016. Le finalità di tutela dell'affidamento dei terzi e degli scambi commerciali sottese al sistema di pubblicità dei registri sono ampiamente trattate in C. IBBA, *Il registro delle imprese*, II ed., Padova, 2012; S. LUONI-M. CAVANNA, *Il registro delle imprese, vent'anni dopo. Un panorama dottrinale*, in *Giur. It.*, 2015, 1016 ss. Per una analisi dell'ordinanza di rimessione e del rapporto tra pubblici registri e riuso dell'informazione pubblica, si veda ord. 17 luglio 2015, n. 15096, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Persona fisica*, n. 108 e *Giur. it.*, 2015, 2651, con nota di A. MANTELERO, *Diritto all'oblio e pubblicità dei registri delle imprese*.

**In senso difforme**

[Corte Giust. Ue, 13 maggio 2014, C-131/12](#)